

Oggetto: ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 29 MARZO 2022

- Prima convocazione ore 18.30: non raggiunta la maggioranza dei Soci, si passa alla seconda convocazione delle 21.30.
- Inizio della seconda convocazione alle ore 22:38.

Alla convocazione sono presenti 110 Soci regolarmente tesserati, di 162.

Il quorum è stato quindi raggiunto, come imposto dallo Statuto di Contrada, l'Assemblea può iniziare.

All'Assemblea oltre ai Soci è presente il commercialista dott. Ellis Bottazzo.

L'Assemblea Straordinaria, convocata nelle modalità descritte dallo Statuto si riunisce per discutere sul seguente OdG:

1. Lettura del nuovo Statuto di Contrada
2. Varie ed eventuali

Il Dott. Ellis Bottazzo procede con la lettura dettagliata del nuovo Statuto di Contrada.

Come da Statuto vengono eletti il Presidente d'assemblea e il Segretario.

Vengono eletti dai presenti, la sig.ra Franca Borrelli come Presidente e la sig.ra Stefania Murgia come Segretario.

PRESIDENTE – Ore 22.38 inizia ufficialmente l'assemblea. Come avete sentito, il dott. Bottazzo, ha letto tutti i punti del nuovo Statuto che dovremo andare ora a votare, con voto palese, per alzata di mano. Se volete prima avere qualche delucidazione, qualche chiarimento, se avete delle domande da fare riguardo a questi punti è giusto farli ora, perché dopo si passerà alla votazione e questo diventerà lo statuto di Contrada. Magari non vi ricordate un punto, lo avete segnato, volete chiedere, fatelo ora in modo tale che anche il Dott. Bottazzo ci possa spiegare bene a riguardo. Domande?

FILIPPO TOSI - Allora, mi sembra all'articolo 33, un Consigliere decade dopo quattro assenze a prescindere dal tipo di assenza? Cioè se fa quattro assenze durante l'anno paliesco, al di là di eventuali giustificazioni o giustificazioni valide, decade a prescindere?

PRESIDENTE – Anche con una giustificazione intendi dire?

FILIPPO TOSI - No, nel senso, mettiamo caso che una volta è malato, una volta è...

PRESIDENTE – Se ha una giustificazione allora, giusto?

FILIPPO TOSI – Sì.

CONSIGLIERE EDOARDO GUIDI - Nel caso di impedimento, ad esempio dato dal Covid o da trasferte lavorative, verrà mantenuta la possibilità di partecipare da remoto. Abbiamo deciso di concedere la possibilità solo ai casi che ne facciano richiesta, in quanto si presenti una

USQUE AD FINEM

1/3



CONTRADA SAN MARTINO

reale necessità. Se comunque ci sono delle giustificazioni motivate le assenze non verranno conteggiate.

GRAN PRIORE - Giustificazioni che devono esser valide e seriamente motivate, ad ora basta avvisare dicendo "No, non posso"... Credo che la questione vada presa più seriamente e abbiamo lavorato in questo senso. Fare il Consigliere è una grossa responsabilità e deve essere gestita con grande responsabilità da parte di chi accetta.

FILIPPO TOSI – Se posso fare un'altra domanda. Volevo chiedere se è inserita a Statuto la modifica votata a settembre 2020 in sede di assemblea straordinaria, ovvero che per avere diritto di voto bisognava essere da soci da due anni palieschi.

DOTTOR BOTTAZZO – Con una normativa il terzo settore il D. Lgs 117 è intervenuto su questo aspetto. Per gli Enti di tipo associativo, non per le fondazioni ma solo per le associazioni, come sono le Contrade: "È possibile per tutti gli associati votare se iscritti a Libro Soci per almeno 3 mesi, da almeno 3 mesi", null'altro dice la norma. Questa norma è derogabile solo in meglio per un socio. Se io domani dovessimo tentare un'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con uno statuto che dice: "I Soci possono votare solo se iscritti dal secondo anno in poi", è chiaro come il sole che il Registro Unico casserebbe la domanda.

FILIPPO TOSI - È una questione di decreto legislativo?

DOTTOR BOTTAZZO – È una questione normativa dettata, credo, dall'articolo, vado a memoria, 22 del D. Lgs 117/2017. Infatti, andate anche a consultarlo, ma è una norma che purtroppo è derogabile solo in meglio per il Socio, cioè potrei dire: acquisisce il diritto da subito per dire, però non in peggio.

FILIPPO TOSI – Grazie.

DOTTOR BOTTAZZO – Prego.

PRESIDENTE - Ci sono altre domande?

JESSICA FERIOLI – *Si avvicina al microfono per porre la domanda.*

EDOARDO GUIDI - La domanda è se il socio minorenni può votare dando la delega al genitore.

DOTTOR BOTTAZZO - Altra questione calda è quella riguardante i minorenni. È stato chiesto se i minorenni possono votare o se deve votare il genitore o il tutore. La formula prevista dal Registro Unico e la specifica nota ministeriale del 30 novembre 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dice: se sono presenti dei soci minorenni il voto deve essere esercitato da un genitore o da un tutore. Nell'associazione di promozione sociale, proprio per il carattere aperto della natura associativa, non può essere escluso un minorenni dalla compagine associativa a priori solo perché è minorenni, quindi se si decide di associare un minorenni, e il Consiglio Direttivo verificherà che ci sono le condizioni per associare un minorenni, il minorenni vota se e solo se è presente un genitore a votare o un tutore.

USQUE AD FINEM

2/3



CONTRADA SAN MARTINO

ALESSANDRO FERRARIO - È compreso il soldo nelle entrate di Contrada?

DOTTOR BOTTAZZO - Scusate, è stato chiesto se nelle entrate associative è compreso il soldo. Laddove è scritto "qualsiasi entrata pubblica e qualsiasi entrata privata" diciamo tutte le entrate pubbliche e tutte le entrate private possono essere considerate entrate di Contrada. Tra l'altro potremmo, una volta iscritti al Registro Unico, anche fare il 5x1000 per dirne una. Ovviamente non è stato espressamente scritto che sono entrate per 5x1000. Sono entrate private veicolate con un veicolo pubblico, che possono essere considerate entrate di Contrada.

ALESSANDRO FERRARIO - Termine dell'anno sociale è il 1° luglio?

DOTTOR BOTTAZZO - L'inizio è il 1° luglio, il termine 30 giugno.

PRESIDENTE - Per altro sono 6 mesi di tempo per l'approvazione del bilancio.

DOTTOR BOTTAZZO - L'approvazione del bilancio, io ho inserito la norma più comoda per le associazioni, nel senso che al massimo sono 6 mesi. Anche questa non è derogabile più in là, ma è derogabile più indietro volendo. Però questa è stata, diciamo, la formula prevista dalla Commissione statutaria. Diciamo che questa non è una norma imposta prettamente dal codice del Terzo Settore.

PRESIDENTE - Altre domande? No. Passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi è astenuto?

Favorevoli: 79 soci presenti, 31 da remoto.

Non favorevoli: /

Astenuti: /

PRESIDENTE - Se avete qualche altra domanda da fare a parte ditelo... Niente, allora questo è tutto, dichiaro conclusa l'assemblea straordinaria.

La convocazione si conclude alle ore 22.50.

Dal Maniero, 29 marzo 2022

Il Presidente di Assemblea

Boselli Angelo Fene

La Segretaria di Assemblea

Stefania Turpi

USQUE AD FINEM

3/3

Lo Statuto

Le norme della Contrada

Titolo A) Costituzione e denominazione, sede, scopo, insegne e durata

Art. 1 – Nel nome di San Martino è costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata: CONTRADA SAN MARTINO – APS con il motto *“Usque ad finem”* (fino alla fine). L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 – L'Associazione è apartitica e apolitica, ha la sua sede – denominata Maniero – in Legnano, entro i confini della Contrada stessa, così come definiti e riconosciuti nello Statuto del Collegio dei Capitani e delle Contrade.

Art. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo dell'Associazione è di partecipare annualmente alla manifestazione del *“Palio di Legnano”*, che comprende la rievocazione storica della Battaglia di Legnano e la disputa della corsa ippica tra le Contrade, oltre ad eventuali Palii Straordinari. A tal fine si associa al Collegio dei Capitani e delle contrade del Palio.

Ha inoltre lo scopo di promuovere e gestire nell'ambito del territorio di Contrada iniziative collaterali al Palio di Legnano, di conservare le tradizioni storiche e culturali della Contrada, di divulgare le memorie e di conservare e tramandare i documenti storici, gli studi e le pubblicazioni relative alle tradizioni della Contrada medesima, nonché di promuovere qualsiasi tipo di evento tendente a dare lustro alla Contrada.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5 c. 1 lett. i D.Lgs. 117/17).

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 – L'insegna dell'Associazione è quella della Contrada e più precisamente: *“Croce bianca latina in campo blu, con l'effigie di Martino a cavallo nell'atto di spartire il suo mantello con il mendico”*.

Art. 5 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo B) Patrimonio sociale e entrate dell'Associazione

Art. 6 – Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del Codice del Terzo settore;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- I beni patrimoniali custoditi nel Maniero;
- I costumi, le armi e gli accessori per la rievocazione storica;
- Gli avanzi di gestione riportati a nuovo.

I beni sono alienabili, previa approvazione e delibera del Consiglio Direttivo, con esclusione dei beni storici e culturali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni storici e culturali saranno devoluti al Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio al fine di garantire comunque la continuità della Contrada, o al Comune di Legnano come patrimonio storico.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – I costumi ed i relativi accessori eseguiti per la rievocazione storica, anche se realizzati a spese dei singoli Soci, entrano a far parte del patrimonio sociale, così come altri oggetti di proprietà di privati ceduti alla Contrada, che pertanto, è da intendersi unica custode e proprietaria degli stessi.

Quando tali beni vengono consegnati ai soci per la partecipazione a eventi o manifestazioni, dovranno poi essere riconsegnati alla Contrada entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data della consegna. Qualora tale termine non venisse rispettato, a partire dal 31° giorno la Contrada applicherà a carico del socio che trattiene il bene una penale di Euro 2,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo. La penale non verrà applicata in caso di ritardo motivato, giustificato e non imputabile al socio.

Titolo C) Contradaioi, Soci e Benemeriti

Art. 8 – Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto se iscritto da almeno 3 mesi nel libro soci. Se l'associato non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o tutore.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed

eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea solo direttamente e non per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e ispezionare i libri sociali secondo le modalità previste da un apposito regolamento associativo;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Si definiscono Benemeriti i Gran Priori, i Capitani, le Castellane non reggenti e quelle persone particolarmente meritevoli a giudizio del Consiglio Direttivo.

La qualifica di “benemerito” è diversa dalla qualifica di socio, e non è connessa ad alcun diritto/dovere derivante dall'assunzione della qualifica di socio.

Art. 10 – La qualità di socio come persona fisica si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dal codice etico, dai regolamenti associativi e/o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto, nonché in seguito a condanna passata in giudicato da parte della Magistratura dello Stato Italiano o per fatti lesivi all'immagine del socio e/o dell'Associazione

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione, oltreché sanzioni o altri provvedimenti disciplinari a carico dell'associato, deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Comitato dei Probiviri mediante raccomandata o PEC inviata all'Associazione.

Non si considerano provvedimenti disciplinari i richiami scritti.

Il Comitato dei Probiviri delibera solo dopo aver esaminato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Da parte del socio dissenziente, è ammesso il ricorso in Assemblea.

Titolo D) Organi sociali

Art. 12 – Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Gran Priore;
- il Comitato dei Probiviri
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Art. 13 – L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto se iscritto a libro soci da almeno tre mesi.

Art. 14 – L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla chiusura dell'anno sociale, per:

- approvare la relazione morale e finanziaria dell'Associazione;
- deliberare su eventuali argomenti all'ordine del giorno;
- procedere, alla scadenza statutaria, all'elezione ed eventualmente alla revoca dei Consiglieri e dei Probiviri;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione deve avvenire mediante affissione pubblica e pubblicazione sul sito web, quando possibile, o altro mezzo idoneo a portare a conoscenza il socio dell'avvenuta convocazione, almeno dieci giorni prima della data di attuazione e contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 16 – L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – In fase di rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, dei Probiviri, dell'Organo di controllo e/o di Revisione Legale, l'Assemblea ordinaria nomina tra i presenti – che non facciano parte del Consiglio Direttivo in carica con voto palese e che non siano candidati alle cariche in rinnovo:

- Il Presidente dell'adunanza Assembleare.
- Il Segretario dell'adunanza Assembleare.
- La Commissione di scrutinio composta da tre scrutatori. I candidati alle cariche in rinnovo non possono partecipare alle commissioni di scrutinio.

La constatazione della validità dell'Assemblea, nonché la responsabilità in ordine alla validità dei voti espressi, spetta al Presidente della medesima. Il Presidente deve tenere inoltre il registro dei votanti, da esibire su richiesta dei soci secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 18 – I nominativi dei candidati alle cariche di Contrada (Consiglieri, Probiviri, Organo di controllo e/o di Revisione Legale) dovranno essere resi pubblici, quando possibile tramite affissione dell'elenco nella bacheca di Contrada, o altro mezzo idoneo a portare a conoscenza i soci dei candidati alle cariche di Contrada, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria.

Art. 19 – L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Le votazioni riguardanti la relazione morale e finanziaria e gli argomenti all'ordine del giorno, avvengono per alzata di mano. Le votazioni riguardanti le nomine delle cariche dell'Associazione avvengono sempre mediante scheda segreta. È ammesso il voto con modalità telematiche, anche tramite ricorso a piattaforme di gestione elettronica del voto via web.

Art. 20 – Per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria non sono ammesse deleghe.

Art. 21 – L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. È altresì convocata quando sia richiesto con domanda scritta firmata da almeno due terzi dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, e contenente l'argomento da trattarsi.

In questo ultimo caso, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea straordinaria entro quaranta giorni dalla regolare richiesta.

Art. 22 – L'Assemblea straordinaria non potrà essere convocata nel periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno.

Art. 23 – La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve avvenire con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria, di cui al precedente art.15.

Art. 24 – L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 25 – L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, a meno che un quinto dei presenti aventi diritto al voto richieda la votazione a scheda segreta.

È ammesso il voto con modalità telematiche, anche tramite ricorso a piattaforme di gestione elettronica del voto via web.

Art. 26 – Nell'Assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.

Art. 27 – Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28 – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 29 – Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono costatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse. Solo per l'Assemblea ordinaria e in presenza di rinnovo delle cariche, spetta al Presidente dell'Assemblea la convocazione e l'insediamento del Consiglio Direttivo sino alla nomina del Presidente dell'Associazione.

Art. 30 – L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un massimo di trenta membri eletti, rieleggibili, nominati dall'Assemblea e che durano in carica 4 anni.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Capitano e il suo Scudiero, il Gran Priore e la Castellana reggenti, assumono la carica di Consiglieri e fanno parte del Consiglio Direttivo solo se eletti a tal fine dall'Assemblea e possono essere designati anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 31 – Al Consiglio Direttivo compete:

- di eleggere ed eventualmente revocare tra i suoi membri il Presidente (Gran Priore), che rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ad esso spetta il compito di coordinare i lavori del Consiglio Direttivo, di operare sui conti dell'Associazione con firma libera.
- Di eleggere ed eventualmente revocare tra i suoi membri il Vice-Presidente (vice-Gran Priore), su proposta del Gran Priore.

- Di eleggere ed eventualmente revocare tra i suoi membri il Tesoriere, che gestisce la parte economico-finanziaria dell'Associazione (cassa/banca). Può essere delegato dal Presidente a firmare gli ordini di pagamento e gli assegni di conto corrente.
- Di redigere, alla fine di ogni anno sociale il rendiconto finanziario consuntivo, firmato dal Gran Priore e dal Tesoriere.
- Di eleggere ed eventualmente revocare il Capitano, non necessariamente tra i suoi membri;
- Di eleggere ed eventualmente revocare la Castellana, non necessariamente tra i suoi membri, su proposta del Capitano;
- Di eleggere ed eventualmente revocare lo Scudiero, non necessariamente tra i suoi membri, su proposta del Capitano;
- Di eleggere ed eventualmente revocare la Gran Dama, su proposta del Gran Priore non necessariamente tra i suoi membri;
- Di eleggere ed eventualmente revocare il Cancelliere, con il compito di coordinamento ed organizzazione della segreteria, non necessariamente tra i suoi membri.
- Di amministrare il patrimonio sociale.
- Di predisporre i preventivi e consuntivi di spesa.
- Di provvedere agli incarichi organizzativi con facoltà di avvalersi anche di collaboratori esterni.
- Di attribuire onorificenze.
- Di stabilire l'importo della quota sociale la facoltà di approvare, con apposito regolamento, un contributo economico connesso a particolari cariche;
- Di redigere, far applicare e rispettare eventuali regolamenti interni.
- Di comminare provvedimenti disciplinari e sanzioni nei confronti dei Soci che si rendessero responsabili di violazioni dello Statuto e/o di eventuali regolamenti. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Comitato dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata e/o PEC.

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante pubblicazione sul sito web e sulla bacheca di Contrada, quando possibile, o altro mezzo idoneo a portare a conoscenza i Consiglieri dell'avvenuta convocazione, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 33 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche in modalità telematica, della metà più uno dei Consiglieri in carica, e delibera validamente a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

È ammesso il voto con modalità telematiche, anche tramite ricorso a piattaforme di gestione elettronica del voto via web.

Il Consigliere assente per un numero maggiore o uguale a 4 sedute del Consiglio Direttivo nel corso dell'anno paliesco si riterrà decaduto dalla carica di Consigliere.

Art. 34 – L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 35 – Comitato dei Probiviri: composto da tre membri scelti tra i Soci più rappresentativi ed esperti che abbiano ricoperto in passato almeno la carica di Consigliere, vengono nominati dall'Assemblea, non fanno parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. A loro spetta esaminare in prima istanza gli eventuali ricorsi dei Soci sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo, e dirimere le controversie fra Soci e/o fra Associazione e Soci, sentite le parti.

Quanto disposto dai Probiviri è appellabile da parte del socio dissenziente con ricorso in Assemblea ordinaria.

Il Comitato dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Probiviri in carica, e delibera validamente a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

È ammesso il voto con modalità telematiche, anche tramite ricorso a piattaforme di gestione elettronica del voto via web.

Titolo E) Dimissioni

Art. 36 – In caso di dimissioni, o per qualunque altro motivo venisse a mancare il Gran Priore e/o il Capitano e/o la Castellana prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina del successore, che resterà in carica per il periodo residuo del mandato.

Se Consigliere o Proboviro, questi potrà essere sostituito osservando la graduatoria dei non eletti nell'ultima Assemblea, e rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato. Nel caso in cui la graduatoria dovesse essere vuota, in sede di Assemblea ordinaria, si apriranno le candidature e si procederà alla votazione per la elezione dei Consiglieri mancanti.

Art. 37 – Nel caso in cui la metà più uno dei Consiglieri rassegni contestualmente le proprie dimissioni, tutto il Consiglio Direttivo sarà decaduto, e il Presidente dell'Associazione dovrà provvedere entro 30 giorni a convocare l'Assemblea straordinaria. A deroga di quanto sopra, qualora il Consiglio Direttivo decadesse dopo il 15 marzo, l'Assemblea straordinaria verrà convocata successivamente alla disputa del Palio. In ogni caso, nel periodo 16 marzo – 31 maggio, i Consiglieri dovranno provvedere comunque ad una gestione provvisoria del proprio mandato perché possano essere portate a completo compimento tutte le iniziative relative alla disputa del Palio.

Titolo F) Onorificenze e riconoscimenti

Art. 38 – Il Consiglio Direttivo può concedere onorificenze ai Soci o ad altre persone esterne alla Contrada che siano ritenute meritevoli. Le onorificenze sono:

- Priore;
- Dama
- Cavaliere;

- Damigella;
- Cucciolo/a.

Tali onorificenze dovranno essere motivate per iscritto, portare il timbro sigillo, la firma del Gran Priore, del Capitano e della Castellana, nonché il numero di protocollo della Contrada.

Titolo G) Sanzioni e provvedimenti

Art. 39 – È facoltà del Consiglio Direttivo comminare sanzioni e prendere provvedimenti a carico dei soci che contravvengano ai doveri stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti associativi, dal codice etico e/o dalle deliberazioni degli organi sociali. Il socio può inoltre essere punito per fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione.

Contro questi provvedimenti, diversi dall'esclusione, è ammesso ricorso al Comitato dei Probiviri entro trenta giorni dal provvedimento.

Titolo H) Palio di Legnano

Art. 40 – Per poter perseguire compiutamente il proprio scopo sociale in riferimento al Palio di Legnano, si stabiliscono le seguenti cariche:

Corpo Nobile di Contrada:

Gran Priore – eletto dal Consiglio Direttivo – dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per un massimo di due volte, ovvero resta in carica per numero totale di mandati consecutivi non superiore a tre. Al termine del terzo mandato, il Gran Priore uscente diventa rieleggibile alla carica di Gran Priore solo una volta decorso almeno un intero mandato. Il Gran Priore:

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- Rappresenta la Contrada nel Comitato Palio, nella Fondazione Palio e in ogni altro ente costituito ai fini dell'organizzazione e della gestione della manifestazione Palio di Legnano ed eventi affini, nonché nel Collegio dei Capitani e delle Contrade;
- Rappresenta la Contrada in tutte le manifestazioni del Palio di Legnano;
- Gestisce e coordina tutte le attività di Contrada.
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Capitano – eletto dal Consiglio Direttivo – dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per un massimo di due volte, ovvero resta in carica per numero totale di mandati consecutivi non superiore a tre. Al termine del terzo mandato, il Capitano uscente diventa rieleggibile alla carica di Capitano solo una volta decorso almeno un intero mandato. Il Capitano:

- Rappresenta la Contrada nel Collegio dei Capitani e delle Contrade;
- Rappresenta la Contrada in tutte le manifestazioni del Palio di Legnano;
- Affianca il Gran Priore nell'organizzazione di quanto di competenza della Contrada per il Palio di Legnano;
- Al Capitano spetta la gestione della gara ippica, ivi compresa la scelta dei componenti della Squadra Corsa;
- È presentato dal Gran Priore al Supremo Magistrato nella cerimonia di iscrizione al Palio di Legnano.

Castellana – eletta dal Consiglio Direttivo su proposta del Capitano, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile:

- Rappresenta la Contrada in tutte le manifestazioni del Palio di Legnano;
- Affianca il Capitano nell'organizzazione di quanto di competenza della Contrada per il Palio di Legnano;
- Coordina l'organizzazione del lavoro delle Dame di Contrada;
- Coordina la custodia e il buon mantenimento dei costumi e degli accessori della sfilata storica;
- È presentata dal Gran Priore al Supremo Magistrato nella cerimonia di iscrizione al Palio di Legnano.

Vice-Gran Priore – eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Gran Priore – dura in carica 2 anni ed è rieleggibile:

- È lo stesso Vice-Presidente dell'Associazione Contrada San Martino;
- Sostituisce il Gran Priore in caso di impedimento dello stesso, tranne che nella responsabilità legale, e nel Collegio dei Capitani e delle Contrade.

Scudiero – eletto dal Consiglio su proposta del Capitano – dura in carica 2 anni ed è rieleggibile:

- Coadiuvare il Capitano nelle attività di Contrada.
- Può sostituire il Capitano (in assenza della disponibilità di Capitani non Reggenti) in

tutte le manifestazioni del Palio di Legnano, con l'obbligo di portare il mantello al braccio;

- È presentato dal Gran Priore al Supremo Magistrato nella cerimonia di iscrizione al Palio di Legnano;
- Può essere designato al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo;

Gran Dama – eletta dal Consiglio Direttivo che ne ratifica la nomina – dura in carica 2 anni ed è rieleggibile:

- Coadiuvata la Reggenza nelle attività di Contrada.

Art. 41 – Se durante una qualsiasi manifestazione del Palio di Legnano si verificasse l'indisponibilità di un componente la Reggenza di Contrada, la sostituzione deve avvenire come segue:

- Se Gran Priore: sostituito da un Gran Priore non Reggente. In alternativa dal Vice Gran Priore con l'obbligo del mantello al braccio.
- Se Capitano: sostituito da un Capitano non Reggente. Solo nell'impossibilità assoluta di trovare un Capitano non Reggente, potrà essere sostituito dallo Scudiero con l'obbligo del mantello al braccio.
- Se Castellana: sostituita da una Castellana non Reggente. Solo nell'impossibilità assoluta di trovare una Castellana non Reggente, potrà essere sostituita da una Dama di Contrada con obbligo di mantello al braccio.

Al termine della manifestazione, qualora l'indisponibilità sia di natura temporanea, il membro sostituito temporaneamente riprenderà la titolarità della carica. Qualora l'indisponibilità sia di natura permanente, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova elezione.

Titolo H) Esercizio sociale, libri sociali e scioglimento

Art. 42 – L'esercizio sociale si apre il 1° luglio per terminare il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 43 – L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 44 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 45 – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3	810	13/04/2022	0,00	TNC22L000810000KB
			624,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

624,00

EURO	624,00	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
------	--------	---------------	--------------

TNC